



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

e dal Ministro della salute (SPERANZA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2021 ^(*)

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

^(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 24 dicembre 2021 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	17
Disegno di legge	»	38
Testo del decreto-legge	»	39

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente decreto-legge reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

ART. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

Si prevede l'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2022, dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Si prevede, inoltre, che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

ART. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 9, commi 3, primo e secondo periodo, e 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, riduce la durata delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o da guarigione post-vaccinazione, da nove a sei mesi. La previsione dell'anzidetta decorrenza è volta a consentire la somministrazione della terza dose anche a coloro che medio tempore non l'hanno ancora ricevuta e nel contempo evitare l'inefficacia delle certificazioni verdi COVID che risulterebbero scadute con l'entrata in vigore della nuova normativa.

ART. 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie, reintroducendo, dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e nei luoghi all'aperto, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Il comma 2 dell'articolo prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per



gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Infine si prevede che l'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica anche per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, intendendosi inclusi anche dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

ART. 5 (Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) e quindi del *c.d. green pass rafforzato*, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, ossia i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

ART. 6 (Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

L'articolo 6 vieta dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto.

Il comma 2 vieta nel medesimo periodo indicato dal comma 1 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

ART. 7 (Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

L'articolo 7 contiene disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, disponendo, al comma 1, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

Il comma 2 prevede altresì che l'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Il comma 3 stabilisce che nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

ART. 8 (Impiego certificazioni verdi COVID-19)



L'articolo 8, comma 1, reca ulteriori restrizioni, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l'accesso ai luoghi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g) e h), tra i quali musei, centri culturali, ricreativi, piscine, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo detto accesso esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 ossia i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, per l'accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Il comma 3 sposta al 31 marzo 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in modo da uniformarne la durata a quella dello stato di emergenza.

Il successivo comma 4 dispone che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario), 4-bis (obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Inoltre, il comma 5 estende al 31 marzo 2022, il termine della disposizione secondo cui anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali se si fosse in zona gialla sarebbero previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sempre nel rispetto della disciplina prevista per la zona bianca. Sarà comunque ancora sufficiente una qualunque certificazione verde COVID-19 solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base contrattuale.

ART. 9 (Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

La disposizione prevede che il protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministro della salute, valga ad assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, fino al 31 marzo 2022.

ART. 10 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

La modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. L'introduzione del comma 6-bis nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è necessaria per garantire alle regioni e alle



province autonome che hanno fatto richiesta di avvalersi, in regime di sussidiarietà, della suddetta piattaforma informativa nazionale, della disponibilità dei dati concernenti le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei vaccini, senza soluzione di continuità e fino al termine della campagna di vaccinazione in corso, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

ART. 11 (Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

L'articolo 11 reca, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute assicurano presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri l'effettuazione a campione di test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

Al secondo comma si prevede che in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario, nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

ART. 12 (Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

Le farmacie territoriali italiane sono state incaricate – fino al 31 dicembre 2021 -dell'esecuzione delle vaccinazioni anti-Covid-19 a norma dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (come sostituito dall'articolo 20, comma 2, lett. h, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). Parimenti, a norma dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le farmacie territoriali sono state incaricate della somministrazione di vaccini antinfluenzali per l'intera durata della campagna vaccinale 2021-2022 anche ai fini del coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2.

Entrambe le disposizioni di legge sono state attuate attraverso la stipula, rispettivamente, dell'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 e del Protocollo d'intesa del 21 ottobre 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni di categoria, entrambi volti a disciplinare i termini e le condizioni per la somministrazione vaccinale anti-SARS-CoV-2 e antinfluenzale presso le farmacie, prevedendo che tale attività venisse comunque praticata previo superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Al riguardo occorre considerare che, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, la possibilità per le farmacie di somministrare i vaccini anti-SARS-CoV-2 terminerà il 31.12.2021, mentre la possibilità di somministrare i vaccini antinfluenzali terminerà nel mese di febbraio 2022 (durata della campagna vaccinale 2021-2022).

Con la disposizione in parola si stabilisce dunque che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020, che consentono, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati, si applicano anche per l'anno 2022.

ART. 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

La disposizione di cui al **comma 1** è mirata ad assicurare il supporto della Difesa, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare (DIMOS MILNET) dislocati sul territorio nazionale, alle Regioni e alle Province autonome per massimizzare gli sforzi di tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico 2021-2022, nelle attività di somministrazione di *test* per la ricerca di SARS-CoV-2 e per le correlate attività di analisi e di refertazione.



La disposizione di cui al **comma 2** è volta a coprire i costi derivanti dagli oneri accessori (trattamento di missione, lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) del personale impiegato nelle attività di cui al comma 1, ovvero del personale militare medico, paramedico e di supporto nonché del personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e di coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

Con il **comma 3**, il Ministero della difesa, per poter assicurare le attività di cui al comma 1, è autorizzato a conferire 10 ulteriori incarichi a tempo determinato, per la durata di mesi sei, di funzionari tecnici di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In pratica, dunque, la disposizione consente di poter avere altre 10 unità di biologi per sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, al fine di far fronte all'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico. In questo contesto emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di completare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Quanto appena rappresentato, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, comporta un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).

Per quanto riguarda il **comma 4**, la disposizione consente di autorizzare la spesa, per l'anno 2022, di euro 185.111, per le prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero riferito alle 15 unità di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni)¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, nonché delle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 della presente disposizione, per un totale di 25 unità. Ciò nella considerazione dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgere nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico.

Il **comma 5** individua la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2022, di euro 23.877.595 per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della Difesa.

¹ Art. 22 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - *Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa.*

- Il **comma 1** dispone la proroga, previo consenso degli interessati, della ferma dei medici e degli infermieri militari, arruolati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso dell'anno;
- il **comma 2** prevede gli oneri per l'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021.
- Il **comma 3** dispone la proroga di 12 mesi degli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), alle 15 unità di funzionari per la biologia per le esigenze del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.



ART. 14 (Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

Al fine di assicurare la ricezione, in un unico punto di arrivo, così come previsto dai contratti stipulati dalla Commissione europea con le principali case farmaceutiche, delle dosi vaccinali anti COVID-19, il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'Hangar "Butler" presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, quale infrastruttura necessaria allo svolgimento delle attività funzionali alla gestione dell'emergenza COVID-19 per le successive attività di conservazione e distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale. In merito, si evidenzia che la posizione del citato hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio.

Pertanto, visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19 e avuto riguardo alle necessità logistiche, di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile *asset* strategico sia per la perdurante gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 sia per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future.

La realizzazione di una nuova infrastruttura, di caratteristiche e dimensioni analoghe al citato hangar "Butler", opportunamente adeguato degli impianti e attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stato calcolato pari a 6 milioni di euro.

ART. 15 (Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

Al comma 1, la norma proposta dispone la proroga al 31 dicembre 2022 della vigenza della norma istitutiva dell'APP Immuni.

L'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 ha previsto infatti che il *green pass* sia messo a disposizione degli utenti anche attraverso l'App Immuni. Per continuare a garantire la piena attuazione della disposizione in materia di *green pass* occorre dunque prorogare il funzionamento di Immuni almeno fino al 31 dicembre 2022.

Ai commi 2 e 3, le modifiche proposte creano il presupposto per poter recedere anticipatamente dal servizio di supporto telefonico, istituito prima dell'attivazione della funzione "*self service*" di segnalazione della positività tramite l'app Immuni, per effetto della formulazione originaria dell'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Sulla base del traffico attuale e della spesa sostenuta nei mesi precedenti, si stima che la disattivazione anticipata del servizio permetterebbe pertanto di conseguire economie pari a circa 40.000 euro al mese.

ART. 16 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione di cui al comma 1 proroga fino al 31 marzo 2022, prevista data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato A annesso al decreto (si vedano le relazioni sulle suddette disposizioni, contenute in calce alla presente relazione).

Il comma 2 prevede che con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.



133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

Il comma 1 prevede che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) possano continuare a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, nonché a svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle disposizioni sui congedi parentali, retribuiti al 50 per cento per i genitori di figli infraquattordicenni e non retribuiti per i genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o durante l'infezione da SARS-CoV-2, nonché durante la quarantena del figlio, già previste fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. I benefici di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021, sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si prevede, in particolare, che per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 4 prevede che per gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 37,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 18 (Disposizioni finali)

La disposizione prevede che fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 che non sono state superate da successive disposizioni di rango primario.

ART. 19 (Entrata in vigore)

Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.



ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO A**1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27****Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale**

La disposizione che si intende prorogare prevede il reclutamento di laureati in medicina generale e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

2) Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario**

La disposizione che si intende prorogare prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

3) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale**

La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, ivi inclusa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Il comma 6 prevede che, al termine dello stato emergenziale, tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

4) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**Semplificazioni in materia di organi collegiali**

L'articolo 73 stabilisce che si possono svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).

In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle



conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

L'articolo 6, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha da ultimo disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 31 dicembre 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

5) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si prorogano al 31 marzo 2022 le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell'articolo 73-bis). Le medesime misure si applicano anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2 dell'articolo 73-bis).

6) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

Si proroga al 31 marzo 2022 la disposizione che prevede che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 6 dell'articolo 87). Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell'articolo 87).

7) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

Si proroga la misura di cui al comma 6, dell'articolo 102, che agevola il riconoscimento, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Dispone infatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta



con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della citata circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

9) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La proroga, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di applicare il termine attuale, in tema di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Pertanto l'organo consultivo, sino al termine prorogato, dovrà rilasciare il parere entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) su una serie di atti fondamentali.

10) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

La disposizione prevede la possibilità di erogazione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale dei farmaci, che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

11) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione consente per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.



12) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

La disposizione prevede la possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco-AIFA di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede, inoltre, l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il parere del Comitato etico deve essere comunicato ad AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché alla pubblicazione del relativo protocollo approvato, sul proprio sito internet istituzionale.

È infine prevista la possibilità per AIFA di acquisire, in deroga alle vigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito il Comitato etico nazionale dell'INMI, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

13) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19**

La disposizione prevede la possibilità per le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.

Prevede, altresì, il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento tariffario viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

14) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Proroga piani terapeutici**

La disposizione prevede la proroga dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, durante lo stato di emergenza. La norma prevede, inoltre, che le Regioni adottino



procedure accelerate per l'effettuazione delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici a seguito della ulteriore scadenza definita dalla proroga.

15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

L'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal Testo unico sicurezza - l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro. Per le finalità sopra descritte, l'INAIL, previa convezione con l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro-ANPAL, può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato (durata massima di 15 mesi), figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa.

L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha dapprima disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, termini ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87 del 2021 e al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

16) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di lavoro agile

Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino al 31 marzo 2022, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni.

17) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La disposizione stabilisce che, in via eccezionale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 per far fronte all'emergenza



epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) - sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019 - si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 ha dapprima disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, termini ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021 e al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

18) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria: si prevede che la durata delle licenze premio concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa estendersi sino al 31 marzo 2022, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.

19) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Durata straordinaria dei permessi premio

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria: la disposizione stabilisce che sino al 31 marzo 2022 ai detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti per tali permessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975.

20) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Detenzione domiciliare

Si proroga al 31 marzo 2022 la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari, i quali debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.

21) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

Si proroga la possibilità di espletare, anche in modo non contestuale tra i partecipanti, le prove concorsuali che si svolgono in sedi decentrate con le modalità già previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,



n. 77. Si prorogano, altresì, le misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 prevede per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché alle eventuali misure di cui al comma 2 ossia allo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale. Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante lo stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a).

22) Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

Le disposizioni che si prorogano prevedono l'adozione di misure minime di sicurezza in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, al fine di consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Esse prevedono, altresì, che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, all'obbligo di svolgimento in presenza delle attività educative, scolastiche e universitarie esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.



ART. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

La disposizione, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 marzo 2022 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.

ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

ART. 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

ART. 5 (Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

ART. 6 (Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri

Art. 7 (Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

I **commi 1 e 2**, che regolano le modalità di accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, sono di natura ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa il **comma 3**, si rileva che gli interventi di adeguamento della piattaforma nazionale DGC necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo possono essere effettuati nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8, comma 6.

ART. 8 (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

I **commi da 1 a 5** recano disposizioni ordinamentali che disciplinano l'impegno della certificazione verde ai fini dell'accesso di determinati servizi e attività e ne prorogano la durata al 31 marzo 2022.

I **commi 6 e 7** stanziavano le risorse per l'attività della Piattaforma Nazionale-DGC.

Al riguardo, si fa presente che la Piattaforma Nazionale-DGC invia un messaggio SMS o di posta elettronica ai cittadini di cui possiede i dati di contatto per notificare l'emissione della certificazione verde COVID-19 (green pass) generata a seguito di vaccinazione/tampone/guarigione e per comunicare l'AUTHCODE necessario per l'acquisizione della stessa attraverso i canali di fruizione con autenticazione a più fattori (portale web e APP IMMUNI). Inoltre l'invio del messaggio SMS o di posta elettronica è previsto anche in caso di modifica della validità del green pass, ad esempio a seguito di revoca.

Con lo stanziamento disposto dall'art. 42, comma 4, DL 77/2021, per l'anno 2021, sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del 10 dicembre 2021, ne sono stati consumati 93.279.085 per l'invio delle comunicazioni SMS, con un residuo di 40.520.915 SMS.



Sulla base del consumo di SMS nella prima settimana di dicembre, pari a 5.400.000 SMS, si può ipotizzare che le risorse residue possano soddisfare le esigenze per 7,5 settimane quindi fino a tutto il mese di gennaio.

Previsione consumo residuo			
Consumo settimana	ultima	Settimane residue stimate	
	5.400.000		7,5
Previsione esaurimento: Fine gennaio 2022			

Quindi applicando il consumo settimanale alle 8,5 settimane dei mesi di febbraio e marzo, il numero di SMS necessari può essere stimato in 45.900.000 che, considerando i costi unitari previsti dalla Convenzione CONSIP, come riportato nella seguente tabella è pari a 1.523.146,00€ IVA inclusa.

Acquisizione SMS					
	qtà	Costo unitario senza IVA a pacchetto da 100.000 SMS	Costo unitario con IVA a pacchetto da 100.000 SMS	costo senza IVA	costo con IVA
SMS per feb-marzo 2022	45.900.000	2.720	3.318	1.248.480	1.523.146

Per quanto riguarda la stima dei costi per la gestione e gli sviluppi previste della Piattaforma nazionale-DGC nel primo trimestre 2022, anche per le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in formato digitale, la stima massima può essere quantificata in 1,5 milioni di euro IVA esclusa, pari a 1.830.000 € comprensivo di IVA.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi di realizzazione ripartita per macroarea:

Macroarea di attività	Descrizione dettaglio attività	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Sistema di generazione e verifica certificati, interoperabilità europea	Gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digital Green Certificate, per la generazione dei certificati in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, comprensivi di QR Code, e della App VerificaC19.	€ 1.200.000	€ 1.464.000
Servizi di rilascio agli utenti	Indicizzazione su FSE dei DGC generati; realizzazione sito internet con funzionalità di accesso ai certificati digitali in area pubblica nonché in area autenticata; realizzazione API per integrazione componenti di terze parti (es. App IO).	€ 300.000	€ 366.000
TOTALE		€ 1.500.000	€ 1.830.000

Il totale spesa prevista per SMS e gestione della Piattaforma nazionale-DGC fino al 31 marzo 2022 è di € 3.353.146 e per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, da assegnare agli appositi capitoli



dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per la gestione degli SMS (per 1.523.146,00€ IVA inclusa) e per la gestione della Piattaforma nazionale-DGC (per 1.830.000€ IVA inclusa) e, corrispondentemente, costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione Tessera Sanitaria fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei.

ART. 9 (Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

La disposizione prevede che il protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministro della salute, valga ad assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, fino al 31 marzo 2022.

A fronte degli stanziamenti recati dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, pari a 55,85 milioni di euro per i minori di età tra 12 e 18 anni e pari a 105 milioni di euro per gli esenti da vaccinazione, il monitoraggio effettuato delle somministrazioni di test antigenici rapidi effettuati presso le farmacie e altre strutture sanitarie, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria e con la stima degli ulteriori test da effettuare sino al 31 dicembre 2021, evidenzia la seguente stima di spesa:

<i>Periodo</i>	<i>Rimborso tamponi minorenni 12-17 anni</i>	<i>Rimborso tamponi gratuiti a esenti</i>
ago. - sett. '21(*)	7.057.771	48.165
ott - nov. '21 (*)	10.682.175	1.200.570
dic. '21 (**)	6.000.000	1.000.000
TOTALE	23.739.946	2.248.735
Stanziamento	55.850.000	105.000.000
Stima rimanenza al 31/12/'21	32.110.054	102.751.265

Note:

(*) dati di spesa comunicati dal RGS/IGESPES su dati estratti da sistema TS.

(**) spesa presunta calcolata in via prudenziale, in misura leggermente maggiore della media di spesa registrata nel bimestre ottobre-novembre.

Sulla base dei citati elementi di informazione, assumendo una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di esenti dalla vaccinazione pari a quella registrata nel mese di dicembre 2021, si prevede un onere pari a **18 milioni di euro** per l'attuazione del comma 1 e di **3 milioni di euro** per l'attuazione del comma 2, così determinati:

<i>Media test effettuati giornalmente</i>	<i>Periodo di riferimento in gg. (1 gen.- 31 mar. '22)</i>	<i>Nr. complessivo previsionali test</i>	<i>Contributo Stato per test effettuato</i>	<i>Totale previsione di spesa</i>	<i>Esigenza 2022</i>
c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f	



minorenni 12-17 anni	~ 28.500	90	2.565.000	7 €	17.955.000 €	18.000.000 €
esenti da vaccinazioni	~ 2.220	90	199.800	15 €	2.997.000 €	3.000.000 €

I predetti oneri, pari complessivamente a 21 milioni di euro per l'anno 2022, trovano copertura a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 10 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

La modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

L'introduzione del comma 6-bis è necessaria per garantire alle regioni e alle province autonome che hanno fatto richiesta di avvalersi, in regime di sussidiarietà, della suddetta piattaforma informativa nazionale, della disponibilità dei dati concernenti le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei vaccini, senza soluzione di continuità e fino al termine della campagna di vaccinazione in corso, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

L'onere previsionale di spesa scaturisce dall'analisi consuntiva dei soli costi di utilizzo, attesa la gratuità delle operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma, che la Struttura Commissariale ha sostenuto nel corso del 2021. In particolare, l'importo di 20M€ è destinato a finanziare previsionalmente le esigenze di seguito riepilogate:

Descrizione esigenze		Importo
Servizio di assistenza ai cittadini per la prenotazione	Risposte Gestite in inbound	5.985.000,00 €
	Risposte Gestite in outbound	2.755.000,00 €
Servizi di TLC di comunicazione con il cittadino	SMS inviati	3.150.000,00 €
	Chiamate da Mobile	1.220.000,00 €
	Chiamate Fisso/Mobile a	244.000,00 €
Allestimento dotazioni HW e Technical Courier	Postazione consegnata	3.860,00 €
	# SPOC Basic x 12	1.584.000,00 €



Servizi di assistenza ai centri vaccinali e supporto SPOC per regione	# SPOC Standard x 4	912.000,00 €
	# Richieste di assistenza	539.580,00 €
	TOTALE IMPONIBILE	16.393.440,00 €
	IVA 22%	3.606.556,80 €
	TOTALE	19.999.996,80 €

La copertura finanziaria per l'esigenza di cui al comma 6-bis è assicurata dalle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario Straordinario, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 11 (Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

Il comma 1 prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuino a campione presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, di test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

Quanto alla stima dei costi si rappresenta quanto segue:

- Nel computo dei costi andranno considerati costi diretti, costi indiretti e costi una tantum
 - Costi diretti: personale medico ed infermieristico per l'esecuzione dei tamponi in aeroporto, kit diagnostici, DPI necessari.
 - Costi indiretti: effettuazioni dei tamponi molecolari di conferma, sequenziamento, trasfer in Covid-hotel e alloggio in Covid-hotel.
 - Costi una-tantum: allestimento delle postazioni e segnaletica.
- A titolo esemplificativo si riportano di seguito i prezzi unitari relativi ai costi diretti stimati:

Materiale	Costo unitario
Tamponi	4,5
FFP2	0,43
GEL MANI 5 LT	18
DISINFETTANTE 750 ml	3,9
CAMICI	1,98
VISIERE	3,5
Guanti (confezione da 200)	29,5
Personale medico/infermieristico	40/h

Stima fabbisogno/capacità di testing per punto di ingresso aeroportuale

USMAF SASN	Aeroporto	Numero test antigenici /die	test antigenici /die	test antigenici/die in convenzione



			USMAF SASN	
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise	Fiumicino	400	50	350
	Ciampino	250	30	220
	Ancona	100	0	100
	Pescara	100	0	100
Liguria	Genova	50	-	50
Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	Malpensa	400	30	370
	Linate	300	20	280
	Orio al Serio	150	20	130
	Torino Caselle	20	-	-
Puglia, Calabria e Basilicata	Bari	30	30	-
	Brindisi	15	-	15
	Lamezia Terme	20	-	20
Toscana Emilia Romagna	Bologna	100	-	100
Campania e Sardegna	Napoli Capodichino	150	30	120
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige	Venezia	100	-	100
	Treviso	50	-	50
	Verona	-		
	Trieste	-		
Sicilia	Catania	150	20	130
	Palermo	150	20	130
	Trapani	20	-	20
	Comiso	20	-	20
Totale		2575	230	2185

Stima costi totali

Si riporta di seguito un calcolo dei costi diretti totali giornalieri stimati forfettariamente

Numero di test antigenici /die	Costo unitario onnicomprensivo per effettuazione dei test antigenici	Totale costi diretti giornalieri	Totale costi diretti mensili (stimati su 30 gg)
2575	15 euro	38.625 euro	1.158.750 euro

Il costo complessivo sino al 31 marzo 2022 sarà pertanto pari a **3.553.500,00** (38.625 x 92 gg)



Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 2** prevede che, in caso di positività al test molecolare o antigenico, si applichi al viaggiatore, **con oneri a proprio carico**, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario. **La disposizione non comporta nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 12 (Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

Gli oneri derivanti dalla proroga sono stati stimati in **complessivi 4.800.000,00 euro**. Tali risorse sono destinate a remunerare esclusivamente l'atto professionale del farmacista che inocula la singola dose vaccinale e che è stato quantificato in € 6,00 nell'ambito dell'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni di categoria, volto a disciplinare la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2; sicché, assumendo la somministrazione di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid per l'anno 2022, verso il corrispettivo di € 6 per singolo incolo, l'onere economico complessivo risulta pari, appunto, ad € 4.800.000,00.

Detto importo – riferito al solo anno 2022 e limitato alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia – è stato calcolato assumendo la somministrazione, proprio per l'anno 2022, di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid-19 presso le farmacie territoriali (numero pari alle vaccinazioni effettuate per il semestre giugno/dicembre 2021) atteso che i richiami vaccinali prevedono la somministrazione di un'unica dose in luogo delle due occorrenti per il completamento del primo ciclo vaccinale.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.**

Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

comma 1: la norma è tesa ad assicurare il supporto della Difesa, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare (DIMOS MILNET) dislocati sul territorio nazionale, alle Regioni e alle Province autonome per massimizzare gli sforzi di tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico 2021-2022, nelle attività di somministrazione di *test* per la ricerca di SARS-CoV-2 e per le correlate attività di analisi e di refertazione.

Per quanto attiene alla spesa previsionale di cui al comma 1, sono stati calcolati gli oneri di funzionamento per l'acquisto di circa 2850 tamponi/giorno ad un costo unitario medio di circa 20,51 euro, atteso che l'attività di tracciamento verrà verosimilmente effettuata dai "Team mobili esterni" per circa 22 giorni/mese, per un totale di euro 9.000.000 (Vds, successiva tabella di dettaglio).

Pertanto, per il completamento dell'attività di acquisizione del materiale, viene autorizzata la spesa di 9 milioni di euro nel 2021.

comma 2: la disposizione volta a coprire i costi derivanti dagli oneri accessori (trattamento di missione, lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) del personale impiegato nelle attività di cui al comma 1, ovvero del personale militare medico, paramedico e di supporto nonché del personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e di coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.



Per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione 948 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei 222 “Team Mobili esterni” (composti da 4 unità ciascuno) per il tracciamento delle positività da COVID-19 nelle scuole e nei 15 Laboratori di analisi (4 unità per ciascun laboratorio), e 40 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative. La proiezione contempla un periodo di 7 mesi, ovvero dalla data di attivazione dell’operazione “ATHENA” in supporto alle Regioni e Province autonome per le attività di cui al comma 1 sino al termine dell’anno scolastico 2021-2022 (**dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022**). In particolare:

- per il personale impiegato nei “Team mobili esterni” e nei Laboratori analisi, la necessità di un incremento di 66 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile al costo medio/ora di circa 20,19 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per un’aliquota di tale personale, pari a 284 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale, di cui 149 unità in regime di aggregazione presso strutture dell’Amministrazione difesa e 135 unità presso strutture civili;
- per il personale impiegato nelle sale operative, l’attribuzione del compenso forfetario di impiego al costo medio pro-capite/giornaliero di circa 126,16 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

I compensi accessori di cui al precedente periodo possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Il dettaglio dei costi, relativi al comma 1 e 2, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: TRACCIAMENTO CASI POSITIVI SCUOLE TEAM MOBILI ESTERNI - LABORATORI ANALISI - SALE OPERATIVE				
988 MILITARI				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari arrotondamento a due cifre	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (7 mesi)
Straordinario	948	€ 20,19	€ 1.263.243	€ 8.842.701
Compenso forfettario d'impiego (CFI)	40	€ 126,16	€ 151.387	€ 1.059.709
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE (FUORI SEDE)				
Vitto strutture militari	149	€ 4,80	€ 15.734	€ 110.141
Vitto strutture civili	135	€ 44,26	€ 131.452	€ 920.165
Alloggio strutture militari	149	€ 6,25	€ 20.488	€ 143.413
Alloggio strutture civili	135	€ 80,00	€ 237.600	€ 1.663.200
Trasporto	284	€ 29,93	€ 187.009	€ 1.309.062
Indennità di missione strutture militare	149	€ 12,27	€ 40.221	€ 281.547
Indennità di missione strutture civili	135	€ 8,18	€ 24.295	€ 170.062
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Materiali sanitari (TAMPONI)	2.850	€ 20,51	€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 1.285.714	€ 9.000.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE GENERALE			€ 3.357.143	€ 23.500.000



TEAM MOBILI ESTERNI + LABORATORI ANALISI

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 0,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 66 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	0	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	66	0	0	-	-	-
Tenente Colonnello	86	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	2675,63	-	-	230.104,19	-	-
Capitano	76	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	1372,41	-	-	104.303,16	-	-
Tenente	75	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	101.222,90	-	-
Sottotenente	0	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	1247,17	-	-	-	-	-
Primo Luogotenente	108	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	145.760,97	-	-
Luogotenente	21	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	1308,48	-	-	27.477,98	-	-
1° Maresciallo	108	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	1254,17	-	-	135.450,82	-	-
Maresciallo Capo	108	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	1217,39	-	-	131.478,10	-	-
Maresciallo Ordinario	108	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	1194,62	-	-	129.018,80	-	-
Maresciallo	21	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	1136,81	-	-	23.873,10	-	-
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	1132,44	-	-	-	-	-
Sergente Maggiore	0	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	1107,91	-	-	-	-	-
Sergente	0	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	1065,00	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Ca. Scelto	0	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	1061,49	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Capo	0	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	1021,21	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Scelto	237	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	989,68	-	-	234.533,35	-	-
TOTALE	948																1.263.243,36	-	-
TOTALE MENSILE																	1.263.243	-	-
TOTALE ESIGENZA 7 MESI																	8.842.701	-	-
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																	20,19	-	-

* Feriale diurno

** Festivo diurno/feriale notturno

*** Festivo notturno



Oneri Compenso forfettario di impiego

IMPIEGO PERSONALE SALE OPERATIVE														
GRADO	UNITA'	FERIALE						FESTIVO						TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO			
Colonnello	1	95,00	22	506	178	2.773	170,00	8	329	116	1.805	4.578		
Tenente Colonnello	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399		
Maggiore	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399		
Capitano	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389		
Tenente	0	74,00	22	0	0	0	148,00	8	0	0	0	0		
Luogotenente	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389		
Maresciallo Capo	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.063	370	5.775	13.716		
Maresciallo Ordinario	5	68,00	22	1.810	636	9.926	136,00	8	1.316	462	7.219	17.145		
Marescialli	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.063	370	5.775	13.716		
Sergente	1	68,00	22	362	127	1.985	136,00	8	263	92	1.444	3.429		
Caporal Magg. Capo Sc.	1	64,00	22	341	120	1.868	128,00	8	248	87	1.359	3.227		
Caporal Magg. Capo	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0		
Caporal Magg. Sc.	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0		
Volontari non in SP	0	44,80	22	0	0	0	89,60	8	0	0	0	0		
TOTALE	40			16.073	5.646	88.137			11.535	4.051	63.250	151.387		
TOTALE MENSILE										151.387				
TOTALE ESIGENZA 7 MESI										1.059.709				
COSTO MEDIO										126,16				



RIEPILOGO		
	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE GENERALE	€ 3.357.143	€ 23.500.000

Comma 3

Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi dal Ministero della difesa ad ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontano complessivamente a euro **199.759,16** per i primi 6 mesi dell'anno **2022**, comprensivi dell'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento a **10 unità** di personale per **6 mesi** [dal 1° gennaio al 30 giugno 2022]

N. unità	Termine incarico per l'E.F. 2022	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	TOTALE
10	30/06/2022	6	€ 39.951,83	€ 199.759,16

Comma 4: la disposizione consente di autorizzare la spesa, per l'anno 2022, di euro 185.111, per le prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero riferito alle 15 unità di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, nonché delle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 della presente disposizione, per un totale di 25 unità. Ciò nella considerazione dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgere nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico. Per la quantificazione sono state ipotizzate circa 63 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile, retribuendo complessivamente 376 ore, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022):

QUALIFICA	UNITA'	VALORE ORA DI STRAORDINARIO	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE	IPOTESI COMPLESSIVA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO	TOTALE COMPLESSIVO ONERE PER 25 UNITA'
		FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	NR. 376 ORE STRAORDINARIO DIURNE	
A3F1	25	14,84	3,59	1,26	19,69	7404,45	185.111,19

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e



fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

ART. 14 (Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

Al fine di assicurare la ricezione e lo stoccaggio di dosi vaccinali anti COVID-19 (ed eventualmente anche altre tipologie di farmaci), il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, l'Hangar "Butler" presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, quale infrastruttura necessaria allo svolgimento delle attività funzionali alla gestione dell'emergenza COVID-19 per le successive attività di conservazione e distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale. In merito, si evidenzia che la posizione del citato hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio.

Pertanto, visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19, avuto riguardo alle necessità logistiche di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici e tenuto conto della necessità di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile *asset* strategico.

La realizzazione di una nuova infrastruttura, opportunamente adeguata degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stata calcolata pari a 6 milioni di euro.

Si ritiene che le opere da realizzare non presentino particolari problemi di impatto ambientale e paesaggistico, urbanistico, archeologico e storico-artistico.

Le opere sono classificate come opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell'articolo 233 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo:

<i>Opere Edili</i>	€ 2.850.000,00
<i>Impianto Elettrico Primario e Secondario</i>	€ 650.000,00
<i>Impianti Termico/Meccanici e Idrico/Sanitario</i>	€ 580.000,00
<i>Urbanizzazione</i>	€470.000,00
IMPORTO LAVORI	€4.550.000,00
IVA 22%	€1.001.000,00
Oneri progettazione esecutiva	€92.144,73
IVA 22%	€20.271,84
Somme a disposizione per imprevisti	€336.583,43
TOTALE	€6.000.000,00

Il suddetto onere di 6 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ART. 15 (Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

Al comma 1, la norma proposta dispone la proroga al 31 dicembre 2022 della vigenza della norma istitutiva dell'APP Immuni. L'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17




giugno 2021 ha previsto infatti che il *green pass* sia messo a disposizione degli utenti anche attraverso l'App Immuni. Per continuare a garantire la piena attuazione della disposizione in materia di *green pass* occorre dunque prorogare il funzionamento di Immuni almeno fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Al comma 2, la disposizione precisa che, nell'ambito delle attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, già garantite ai sensi dell'articolo 1, comma 621, della legge 178 del 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura anche la relativa assistenza tecnica strumentale al funzionamento della piattaforma medesima. L'attività in questione viene garantita dalla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse disponibili a legislazione vigente e la norma, di carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2, la modifica normativa è tesa a creare il presupposto giuridico necessario per consentire, con il comma 3, la disattivazione del servizio di supporto telefonico, previsto dall'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che, fino al 31 dicembre 2021, e messo a disposizione degli utenti dell'app Immuni per la segnalazione della positività, in un quadro di tracciamento digitale dei contagi da affiancare a quello "manuale" condotto dalle ASL regionali.

L'esigenza scaturisce dall'attivazione, dal mese di aprile, della funzione denominata di "autosblocco" che ha determinato una progressiva e costante riduzione del ricorso da parte degli utenti al numero verde istituito per la segnalazione della positività, giungendo al sostanziale azzeramento dal mese di giugno 2021 (vedasi grafico sotto riportato).



Si ritiene, pertanto, **superfluo il mantenimento in esercizio di un servizio a pagamento di supporto telefonico erogato attraverso numero verde dedicato (800.91.24.91)** in concomitanza di una funzionalità *self service* a disposizione degli utenti dell'app Immuni, atteso, altresì, che detto servizio è stato inteso dal legislatore quale modalità ausiliaria a quella principale condotta dagli operatori sanitari delle ASL regionali per la preminente finalità di tracciamento dei contagi.

La modifica di cui al comma 3 non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica e consente un potenziale risparmio di risorse atteso che non sarà più necessario assicurare il servizio di supporto telefonico (con un onere pari a circa 40.000 euro al mese), istituito prima dell'attivazione della funzione "self service" di segnalazione della positività tramite l'app Immuni, per effetto della formulazione originaria dell'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

ART. 16 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, **ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22 del suddetto allegato.**



Le disposizioni prorogate fino al 31 marzo 2022 sono quelle elencate di seguito:

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022.

2) Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà e che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

3) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

5) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27



Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

9) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione**

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti**

La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

11) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata**

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19**

L'ulteriore proroga non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà da esercitarsi comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

14) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Proroga piani terapeutici**

Con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori. Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, si fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.

16) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Disposizioni in materia di lavoro agile**

Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni.

La proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

Si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

18) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà**

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.



19) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Durata straordinaria dei permessi premio

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazione della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

20) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Detenzione domiciliare

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

21) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

22) Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

La disposizione, estendendo previsioni di norme di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1, comma 2, lett. a-bis, del DL 111-2021), il **comma 2 dell'art. 8** prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 18/2020 provvede alla fornitura delle suddette mascherine a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al predetto articolo 122, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 17 (Congedi parentali)

Al **comma 1** la disposizione prevede la proroga del comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al **comma 2** e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, che consente ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è **autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro lordo Stato per l'anno 2022.**



Al **comma 3** la disposizione prevede la proroga fino al 31 marzo 2022 delle misure stabilite dall'art. 9, comma 9, del DL 146/2021 in materia di congedi parentali.

Sono state utilizzate prudenzialmente le stesse basi tecniche utilizzate nella predisposizione della relazione dell'art. 9 del DL 146/2021:

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruita pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, è da considerare che la scuola ha avuto inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno, periodo cui si riferiscono i dati.

Inoltre, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 6 anni di età che presumibilmente ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:

Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 77,9 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 49,71 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti Gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 51,7 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente e costituisce limite di spesa.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale ai sensi dell'art. 9, c. 9 del DL 146/2021, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2022 – (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	-11,9	-7,9	-19,8



Lavoratori autonomi	-3,6	-1,7	-5,3
Lavoratori gestione separata	-2,8	-1,8	-4,6
Totale generale	-18,3	-11,4	-29,7

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Complessivamente dai commi 1 e 3 deriva un onere pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 2, ossia mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307

ART. 18 (Disposizioni finali)


La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19 (Entrata in vigore)

Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

24/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge "Pronomie dello stato di emergenza nazionale e della relativa misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19" (milioni di euro)															
Art.	Co.	Lettera	descrizione	S/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
8	6		Convenzione tra MEF-RGS e Sogei per l'implementazione del Sistema tessoro sanitaria	s	c		1,83				1,83				1,83
8	7		Oneri per Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice unico idoneo a facilitare il recupero delle certificazioni verdi COVID-19	s	c		1,52				1,52				1,52
8	8		Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) - Ministero della salute	s	c		-3,35				-3,35				-3,35
9	1		Estensione a marzo 2022 degli oneri per il contenimento dei costi dei test antigenici rapidi per i minorenni - risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del DL n. 18/2020	s	c						18,0				18,0
9	2		Estensione a marzo 2022 degli oneri per i Test molecolari e antigenici rapidi gratuiti per l'ottenimento della certificazione verde covid in favore dei cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie - risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del DL n. 18/2020	s	c						3,0				3,0
9	3		Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k						-21,0				-21,0
10	1	b)	Servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale del piano strategico dei vaccini e per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa - risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del DL n. 18/2020	s	c						20,0				20,0
11	1		test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.	s	c		3,6				3,6				3,6
11	1		Fondo esigenze indifferibili	s	c		-3,6				-3,6				-3,6
12	1		somministrazione dei vaccini in farmacia	s	c	4,8					4,8				4,8
12	2		Fondo esigenze indifferibili	s	c	-4,8					-4,8				-4,8
13	1		capacità diagnostiche dei laboratori militari	s	c	9,0					9,0				9,0
13	2		missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto	s	c		14,5				14,5				14,5
13	2		missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto	e	1/c						4,9				4,9
13	3		incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale	s	c	0,2					0,1				0,1
13	4		straordinario personale	s	c	0,2					0,1				0,1
13	5		Fondo esigenze indifferibili	s	c	-9,00	-14,9				-9,00	-14,9			-14,9
14	1		Realizzazione ed allestimento di una struttura per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali	s	k		6,0				6,0				6,0
14	2		Riduzione Tale B - Ministero della difesa	s	k		-6,0				-6,0				-6,0
17	1		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche	s	c	39,4					39,4				39,4
17	1		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche	e	1/c						20,3				20,3
17	3		Modifica all'articolo 9 del DL n.146/2021 - Estensione fino a marzo 2022 della concessione del congedo parentale per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2 - Prestazione	s	c	18,3					18,3				18,3
17	3		Modifica all'articolo 9 del DL n.146/2021 - Estensione fino a marzo 2022 della concessione del congedo parentale per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2 - Contribuzione figurativa	s	c		11,4								11,4
17	3		Estensione fino a marzo 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio	s	c		7,6				7,6				7,6
17	3		Estensione fino a marzo 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio - effetti riflessi	e	1/c						3,7				3,7
17	4		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art. 10, comma 5, DL n.282/2004	s	c		-76,7				-76,7				-76,7
			TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,9	0,0	0,0	0,0	283,9
			TOTALE ESPESE	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,2	6,7	0,0	0,0	273,9
			SALDO								16,7	0,0	0,0	0,0	16,7



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021.

Proroga dello Stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e pri-

vato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. »;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale)

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Articolo 2.

*(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti « sei mesi »;

b) al comma 4-*bis* le parole « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Articolo 4.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Articolo 7.

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere *b)* e *c-bis)* dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Articolo 8.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)* del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: « *i-bis*) corsi di formazione privati se svolti in presenza »

3. Agli articoli 9-*ter*, comma 1, 9-*ter*.1, comma 1, 9-*ter*. 2, comma 1, 9-*quater*, commi 1 e 3-*bis*, 9-*quinquies*, commi 1 e 6, 9-*sexies*, comma 1, 9-*septies*, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria. ».

7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole « per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro » sono inserite le seguenti « e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro ».

8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Articolo 9.

(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 1-*bis*, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole « è assicurata » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 marzo 2022, ».

2. All'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 10.

(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « e comunque entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « e comunque entro il 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. ».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera *b)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i « Covid Hotel » previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Articolo 12.

(Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-

2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 14.

(Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autoriz-

zata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 15.

(Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole « e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 » e dopo le parole « l'implementazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché il servizio di assistenza tecnica ».

3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono

attuare nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere *a-bis*), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 17.

(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sosti-

tuzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18.

(Disposizioni finali)

1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 24 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO A
(articolo 16)

1.	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2.	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
5.	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
7.	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10.	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
13.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14.	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16.	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
17.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio
20.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare
21.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22.	Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie